



SENT 105/2025

REPUBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

TERZA SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Tammaro MAIELLO Presidente

Anna BOMBINO Consigliere

Quirino LORELLI Consigliere

Antonio PALAZZO Consigliere - relatore

Carola CORRADO Primo Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

~~nel giudizio di appello iscritto al n. 60373 del ruolo generale, proposto~~
~~da~~

- xxx nato xxx il xxx (CF

~~xxx) e residente ad xxx, in~~

~~xxx, rappresentato e difeso, giusta procura alle~~

~~liti stesa in calce all'atto di appello, dagli Avv.ti Paolo Zurolo (C.F.~~

~~ZRLPLA55B28H501S - p.e.c. paolozurolo@ordineavvocatiroma.org)~~

~~e Maria Paola Monti (C.F. MNTMPL64R54H501C - p.e.c.~~

~~mariapaolamonti@ordineavvocatiroma.org) ed elettivamente~~

~~domiciliato nel loro studio a Roma, via Gavignano n. 2.~~

~~- appelante -~~

contro

	- ISTITUTO NAZIONE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (I.N.P.S.),	
	in persona del rappresentante legale <i>pro tempore</i> , con sede a Roma, in	
	via Ciriaco il Grande n. 21 (C.F. 80078750587), rappresentato e difeso,	
	dagli Avv.ti Antonietta Coretti (C.F. CRTNNT58D53L117B; p.e.c.	
	avv.antonietta.coretti@postacert.inps.gov.it), Antonella Patteri (C.F.	
	PTTNNL60E49D665K;p.e.c.:avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.	
	it), Sergio Preden (C.F. PRDSRG72L16H501O; p.e.c.:	
	avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it), Giuseppina Giannico (C.F.	
	GNNGPP70B67D883T; p.e.c.:	
	avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it) e Lidia Carcavallo	
	(C.F. CRCLDI68C66F839U; p.e.c.:	
	avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it), come da procura speciale	
	in calce al ricorso in appello, ed elettivamente domiciliato negli uffici	
	dell'Avvocatura centrale dell'Istituto a Roma, in via Cesare Beccaria n.	
	29	
	- appellato -	
	per la riforma	
	della sentenza n. 866/2021 pronunciata tra le parti dalla Sezione	
	giurisdizionale regionale in composizione monocratica della Corte dei	
	conti per il Lazio, depositata il 22 novembre 2021.	
	Uditi, nella pubblica udienza dell'11 settembre 2024, tenutasi con	
	l'assistenza del segretario d'udienza Dott.ssa Lucia Pellegrino, il	
	relatore, Cons. Antonio Palazzo, l'Avv. Monti per l'appellante e l'Avv.	
	Preden per l'appellato Istituto previdenziale, come da verbale di	
	udienza.	
	2	

	Esaminati il ricorso in appello, la memoria di costituzione dell'Istituto	
	previdenziale appellato, nonché gli ulteriori atti e documenti del	
	fascicolo di causa.	
	Ritenuto in	
	FATTO	
	1. Con la sentenza n. 866/2021, la Sezione giurisdizionale regionale in	
	composizione monocratica della Corte dei conti per il Lazio ha respinto	
	il ricorso instaurato dal sig. xxx per ottenere	
	l'accertamento del suo diritto al trattamento pensionistico di inabilità	
	ai sensi dell'art. 2, co.12, della l. n. 335/1995. A ciò il Giudice di prime	
	cure è addivenuto in quanto dagli atti versati in giudizio è emerso che	
	la risoluzione del rapporto di lavoro del ricorrente con il proprio ente	
	non era intervenuta "per infermità non dipendenti da causa di	
	servizio", di talché, in difetto di tale requisito, espressamente richiesto	
	dalla citata disposizione legislativa e dall'art. 2, co. 1, del regolamento	
	attuativo di cui al decreto del Ministero del Tesoro 8 maggio 1997, n.	
	187, il domandato trattamento pensionistico non poteva essergli	
	riconosciuto.	
	2. Avverso la surriferita sentenza ha interposto appello il sig.	
	Xxx, il quale, a mezzo degli Avv. Zurolo e Monti, ne ha chiesto	
	la riforma per asserita violazione e falsa applicazione dell'art. 2, co. 12,	
	della l. n. 335/1995, rassegnando le seguenti conclusioni:	
	<i>"Voglia l'Ecc.ma Corte, in riforma dell'impugnata sentenza, accogliere il</i>	
	<i>ricorso e dichiarare suo il diritto alla pensione di inabilità ai sensi dell'art. 2,</i>	
	<i>comma 12, della L. n. 335/1995, con la decorrenza e nella misura di legge, con</i>	
	3	

	<i>condanna dell'Inps al pagamento in suo favore dei ratei arretrati a tale titolo</i>	
	<i>dovuti, con gli accessori di legge.</i>	
	<i>Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio da distrarsi in favore</i>	
	<i>dei sottoscritti procuratori antistatari.</i>	
	<i>Chiede, in caso di propria soccombenza, che venga dichiarata l'irripetibilità</i>	
	<i>delle spese, competenze e onorari di giudizio ex art. 152 disp. att. c.p.c.,</i>	
	<i>trovandosi nelle condizioni di esenzione previste dall'art. 42, comma 11, del</i>	
	<i>D.L. 2.10.2003, n. 269, convertito nella L. 24.11.2003 n. 326, come da</i>	
	<i>dichiarazione sottoscritta personalmente in data 16.11.2022 che allega. (...)"</i> .	
	3. Con memoria depositata l'8 luglio 2024 si è costituito in giudizio	
	l'Istituto previdenziale appellato, il quale ha chiesto che l'appello <i>ex</i>	
	<i>adverso</i> sia dichiarato inammissibile, e, comunque, respinto per	
	infondatezza.	
	4. All'udienza pubblica dell'11 settembre 2024 i difensori delle parti	
	hanno sinteticamente esposto le rispettive posizioni e rassegnato le	
	conseguenti conclusioni; al termine della discussione la causa è stata,	
	dunque, trattenuta in decisione.	
	Considerato in	
	DIRITTO	
	L'appello è infondato e va respinto.	
	1. Con un unico motivo di diritto, rubricato " <i>Violazione e falsa</i>	
	<i>applicazione del comma 12 dell'art. 2 della legge 08/08/1995, n. 335</i> ", la	
	difesa dell'odierno appellante, menzionando all'uopo giurisprudenza	
	di questa Corte (sono citate le sentenze: n. 242/2016 della Prima	
	Sezione giurisdizionale centrale d'appello; n. 75/2018 della Sezione	
	4	

	giurisdizionale regionale in composizione monocratica per la Puglia;	
	n. 5/2017 della Sezione giurisdizionale regionale in composizione	
	monocratica per l’Abruzzo; n. 236/2019 della Sezione giurisdizionale	
	regionale in composizione monocratica per la Lombardia) ritenuta	
	favorevole al proprio assistito, censura la sentenza impugnata per non	
	avere il Giudice di prime cure tenuto nella debita considerazione la	
	circostanza che il sig. xxx, all’epoca della cessazione dell’attività	
	lavorativa, avvenuta il 10 luglio 2017 per licenziamento collettivo, si	
	trovasse già nella condizione di assoluta e permanente impossibilità a	
	svolgere qualsiasi attività lavorativa.	
	Ad avviso dell’appellante, ciò emergerebbe dalla documentazione	
	versata in atti, la quale comproverebbe una progressione della natura	
	degenerativa della patologia di cui era affetto accertata dalla	
	Commissione per l’invalidità civile nel 2009.	
	Pertanto, nel caso di specie il Giudice di prime cure sarebbe incorso	
	nella falsa applicazione dell’art. 2, co.12, della l. n. 335/95 giacché,	
	quantunque formalmente l’odierno appellante sia cessato dal servizio	
	per effetto di un licenziamento collettivo, egli si trovava già da prima	
	in una condizione di <i>“assoluta e permanente impossibilità di svolgere</i>	
	<i>qualsiasi attività lavorativa”</i> per infermità (non dipendente da causa di	
	servizio), tale da costituire essa la sostanziale causa della cessazione	
	del rapporto lavorativo.	
	2. Il motivo è infondato e va respinto.	
	2.1. Ritiene il Collegio che il vizio lamentato dall’odierno appellante nei	
	confronti dell’impugnata sentenza non sussista, giacché il Giudice di	
	5	

	prime cure, conformemente alla giurisprudenza maggioritaria di	
	questa Corte cui si intende dare continuità (da ultimo, prima sezione	
	giurisdizionale centrale d'appello sent. n. 138/2024 del 5 giugno 2024),	
	facendo uso del criterio ermeneutico degli enunciati normativi	
	declinato dall'art. 12, primo periodo, delle disposizioni preliminari al	
	codice civile, secondo cui <i>"nell'applicare la legge non si può ad essa</i>	
	<i>attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole</i>	
	<i>secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore."</i> , ha	
	correttamente rilevato che la vicenda per cui è causa non fosse	
	sussumibile nell'ipotesi disciplinata dall'art. 2, co.12, della legge n.	
	335/95, che, per quanto qui interessa, espressamente perimetra il	
	proprio ambito applicativo ai casi in cui i soggetti ivi contemplati	
	(dipendenti delle amministrazioni pubbliche e alle altre categorie di	
	dipendenti iscritti alle forme di previdenza esclusive dell'assicurazione	
	generale obbligatoria) risultino <i>"cessati dal servizio per infermità non</i>	
	<i>dipendenti da causa di servizio"</i> .	
	2.2. La indefettibilità di tale requisito è, peraltro, ribadita:	
	dall'art. 2, co.1, lett. b) del regolamento attuativo della disposizione	
	legislativa in parola (decreto del Ministero del Tesoro 8 maggio	
	1997, n. 187), che stabilisce, in maniera inequivoca, che la pensione	
	di inabilità di cui si tratta spetta ai dipendenti in possesso, tra l'altro,	
	del seguente requisito: <i>"b) risoluzione del rapporto di lavoro per</i>	
	<i>infermità non dipendenti da causa di servizio"</i> ;	
	ed è confermata dall'art. 4, co.2, del medesimo regolamento, il quale	
	prevede che: <i>"l'amministrazione o ente respinge la domanda di pensione</i>	
	6	

	<i>di inabilità senza disporre l'accertamento sanitario in assenza del requisito</i>	
	<i>indicato all'articolo 2, comma 1, lettere a) ed, inoltre, del requisito di cui</i>	
	<i>alla successiva lettera b) limitatamente ai casi di intervenuta risoluzione</i>	
	<i>del rapporto di lavoro alla data di presentazione della domanda”.</i>	
	2.3. Impregiudicato quanto sopra, che assume carattere risolutivo del	
	presente grado di giudizio, il Collegio rileva altresì come il richiamo	
	operato dall’odierno appellante alla sentenza n. 242/2016 della prima	
	sezione giurisdizionale centrale d’appello di questa Corte e alla	
	successiva giurisprudenza contabile che vi ha dato seguito non sia	
	pertinente, in quanto tale giurisprudenza ha riguardo a fattispecie del	
	tutto peculiari, e, dunque, come tali, inidonee a corroborare la tesi	
	sostenuta in questa sede dal medesimo appellante xxx.	
	2.3.1. Difatti, nel caso trattato nel citato arresto giurisprudenziale ed in	
	quelli a esso conformi, a differenza di quanto avvenuto nel caso di	
	specie, gli interessati avevano presentato all’ente di appartenenza la	
	domanda di pensione di inabilità ex art. 2, co. 12, della l. n. 335/95	
	prima della risoluzione volontaria del rapporto di lavoro , mettendo	
	così il proprio datore di lavoro nelle condizioni di conoscere,	
	antecedentemente alla presentazione delle proprie dimissioni, lo stato	
	di infermità (non derivanti da causa di servizio) che avrebbe comunque	
	condotto, in assenza di tali dimissioni, alla risoluzione del rapporto di	
	lavoro.	
	2.3.2. Analogamente è a dirsi per il caso deciso dalla sentenza n.	
	236/2019 della Sezione giurisdizionale regionale in composizione	
	monocratica della Lombardia, dove dai fatti emergeva che il datore di	
	7	

	lavoro del soggetto interessato era a conoscenza dello stato di infermità	
	inabilitante di quest'ultimo antecedentemente al momento in cui è	
	intervenuta la risoluzione – anche in questo caso unilaterale – del	
	rapporto di lavoro.	
	Ed ancora da quello deciso dalla sentenza n. 5/2017 della Sezione	
	giurisdizionale regionale in composizione monocratica	
	dell'Abruzzo, dove si afferma che “(...) dall'attento esame dei documenti	
	di causa e, in particolare, dei verbali stessi delle Commissioni di verifica, si	
	ricava il convincimento per cui lo stato inabilitante era già sussistente in	
	costanza del rapporto lavorativo (...)” sulla base di accertamenti sanitari	
	avviati prima della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro ma	
	protrattisi oltre la stessa (pagg. 11 e 12 della sentenza in commento).	
	2.3.3. Nel caso che occupa, invece, costituiscono circostanze di fatto	
	documentate che:	
	a) la risoluzione del rapporto di lavoro dell'odierno appellante con	
	l'Associazione regionale allevatori del Lazio in liquidazione, di cui	
	era dipendente a tempo indeterminato dal 9 maggio 2014, è	
	avvenuta per licenziamento collettivo per giustificato motivo	
	oggettivo (cessazione totale dell'attività aziendale) con effetto dal 10	
	luglio 2017;	
	b) la domanda di pensione di inabilità ai sensi dell'art. 2, co. 12, della	
	legge n. 335/95 è stata presentata dall'odierno appellante alla	
	suddetta Associazione regionale nelle forme di cui all'art.3, co.3, del	
	d.m. Tesoro n. 187/97 oltre un anno dopo la cessazione del rapporto	
	di lavoro, precisamente in data 8 novembre 2018;	
	8	

	c) il certificato medico attestante l'assoluta e permanente impossibilità	
	di svolgere qualsiasi attività lavorativa da parte dell'odierno	
	appellante, rilasciato dalla dott.ssa Daniela Brioli, medico di	
	medicina generale esercitante nel distretto 3 dell'Asl Roma 4	
	(Comune di Anguillara Sabazia), allegato alla domanda di cui al	
	punto precedente, è stato rilasciato 5 mesi dopo la cessazione del	
	rapporto di lavoro, precisamente in data 11 dicembre 2017;	
	d) la relazione resa dalla Clinica Neurologica I dell'Azienda	
	universitaria ospedaliera di Padova, nella quale si conclude che la	
	malattia (disferlinopatia) di cui è affetto l'odierno appellante "(...)	
	<i>può comportare, come nel paziente in oggetto, grave disabilità motoria con</i>	
	<i>progressiva perdita di autonomia nelle attività quotidiane e lavorative</i>	
	<i>(...)"</i> , è stata resa a distanza di circa un anno e mezzo dalla data di	
	cessazione del rapporto di lavoro, precisamente in data 21 gennaio	
	2019;	
	e) il verbale della Commissione medica di verifica di Roma, recante la	
	data dell'11 febbraio 2019, con la quale è stata accertata l'assoluta e	
	permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa,	
	riporta che l'accertamento sanitario è iniziato il 21 gennaio 2019 su	
	domanda dell'interessato del 19 dicembre 2018, dunque all'incirca	
	un anno e mezzo dopo la cessazione del rapporto di lavoro.	
	3. Per le ragioni esposte l'appello va dunque rigettato, con conferma	
	integrale della sentenza impugnata.	
	4. Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese	
	di lite.	
	9	

[illegible]

P.Q.M.

la Corte dei conti, terza sezione giurisdizionale centrale d'appello,
definitivamente pronunciando,

RESPINGE

l'appello iscritto al n. 60373 del ruolo generale proposto dal sig.
xxx contro la sentenza n. 866/2021 della Sezione
giurisdizionale regionale in composizione monocratica della Corte dei
conti per il Lazio, depositata il 22 novembre 2021.

Spese compensate.

Nulla per le spese di giustizia.

Manda alla segreteria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell'11 settembre 2024.

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Antonio Palazzo

Tammaro Maiello

F.to digitalmente

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 07/07/2025

IL DIRIGENTE

F.to digitalmente

DECRETO